



SUD
www.sudpress.it

TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE

ORDINANZA
(ART. 702-TER C.P.C.)

Il Giudice, dott.ssa Monica Zema,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del primo febbraio 2011;
esaminati gli atti relativi al procedimento sommario di cognizione iscritto al n.
10182/2010 R.G. promosso da

LOMBARDO RAFFAELE, nato a Catania, il 29.10.1950, C.F. LMB RFL 50R29 C351L,
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Sebastiano Di Betta e
Antonino Lo Presti, elettivamente domiciliato in Catania, via G.B. Grassi n. 8 presso lo
studio dell'avvocato Francesco Andronico, giusta procura in calce al ricorso

ricorrente

contro

EDITORI INDIPENDENTI S.R.L., in persona del presidente pro-tempore, con sede in
Catania, viale Kennedy n. 10

CONDORELLI ANTONIO

entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Corso delle Province n. 203, presso lo
studio dell'avvocato Renata Saitta, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine
della comparsa di risposta.

resistente

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 15.10.2010, Raffaele Lombardo, esponeva:

- di essere leader del partito politico Movimento per le Autonomie e di essere diventato, dopo una carriera politica iniziata negli anni '70, Presidente della Regione Siciliana;
- che, in data 15.9.2010, veniva distribuito il primo numero (numero zero) del periodico "Sud", diretto da Antonio Condorelli;
- che il giornale, che recava in prima pagina la foto del ricorrente accompagnata dalla scritta "Lombardo in fin di vita", conteneva nelle pagine interne un articolo a firma del direttore, dal titolo "DIAGNOSI (TRUCCATA?) ANTICARCERE";
- che l'articolo riferiva che il Presidente, a distanza di cinque giorni dalla notizia del possibile arresto di Lombardo apparsa sul quotidiano *La Repubblica* del 12.5.2010, si era procurato un certificato medico "truccato", incompatibile con la detenzione carceraria;
- che il pezzo giornalistico, dando unicamente rilievo al comunicato che il Prof. Lomeo, primario dell'ospedale Cannizzaro, aveva inviato alla Procura della Repubblica di Catania (nonché alla direzione generale e alla direzione sanitaria dell'ospedale) e nel quale si affermava che la diagnosi "*non sembra corrispondere alle effettive condizioni del paziente*", era finalizzato ad ingenerare nel lettore la convinzione che la patologia era stata diagnosticata al fine di evitare la possibile carcerazione;
- che l'autore aveva omesso di riferire due circostanze: la prima, che, il 12.5.2010, dopo la divulgazione della notizia del possibile arresto del Lombardo, il Procuratore della Repubblica di Catania aveva smentito la richiesta di misure cautelari nei confronti del Presidente della Regione Siciliana e di altri politici; la seconda, che il 15.9.2010 il dott. D'Arrigo, con un comunicato stampa, aveva precisato che la visita del 17 maggio da lui eseguita era stata da tempo programmata e l'esito della stessa confermava la condizione sanitaria del ricorrente, già certificata in precedenti referti.

Il ricorrente lamentava, pertanto, il carattere diffamatorio dell'articolo giornalistico, in quanto lesivo del suo onore e della sua reputazione e chiedeva al Tribunale – previo accertamento dell'illecito e dell'inopponibilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca in ragione della falsità delle notizie riportate – di condannare i convenuti in solido al pagamento in suo favore della somma di euro 1.000.000,00 (un milione) a titolo di risarcimento del danno; chiedeva, altresì, la condanna di Antonio Condorelli al

pagamento della somma di euro 100.000,00 (centomila) a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge n. 47 del 1948 nonché, quale direttore del periodico "Sud", alla pubblicazione su quest'ultimo dell'ordinanza di accoglimento nonché su altro periodico, con il favore delle spese processuali.

Si costituivano in giudizio la Editori Indipendenti srl e Antonio Condorelli che negavano la natura diffamatoria dell'articolo e chiedevano il rigetto della domanda.

Deducevano, in particolare, la verità dei fatti riportati dall'articolo – acclarati dalle stesse affermazioni del ricorrente rese in pubblico (sia nel corso di una nota trasmissione televisiva che a mezzo stampa), con le quali lo stesso dichiarava di godere di ottima salute –, il tono misurato del pezzo giornalistico e l'utilità sociale della notizia. Opponevano, quindi, il legittimo esercizio del diritto di cronaca e chiedevano, per l'effetto, il rigetto delle domande.

Con domanda riconvenzionale i resistenti chiedevano, previa ammissione dei mezzi istruttori, la condanna di Raffaele Lombardo al pagamento in loro favore della somma di euro 5.000,00, a titolo di danno patrimoniale, e di euro 2.000.000,00, quale danno non patrimoniale derivante dalla perdita dell'immagine e della credibilità.

Esponavano, infatti, che, dopo la pubblicazione del periodico per cui era causa, era iniziata nei loro confronti, a opera della controparte, una vera e propria campagna di denigrazione: a seguito di denuncia penale presentata dal ricorrente all'autorità giudiziaria, infatti, gli stessi avevano subito "l'irruzione dell'autorità investigativa" che aveva ordinato "l'esibizione della testata e fotografato i computers"; affermavano che, a causa di ciò, erano stati costretti a non mandare in stampa il successivo numero del primo di ottobre 2010 che era stato distribuito in ritardo, con importanti ricadute sotto il profilo patrimoniale e non patrimoniale.

Il ricorrente contestava l'ammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto relativa a fatti estranei all'oggetto del presente giudizio e, comunque, privi di nesso causale e di prova.

La domanda di risarcimento del danno proposta da Lombardo Raffaele non può essere accolta in quanto infondata.

Il ricorrente assume di aver subito una lesione dei propri diritti fondamentali all'onore ed alla reputazione come conseguenza di una non veritiera ricostruzione dei fatti e della malafede del giornalista che avrebbero indotto il lettore a ritenere che la diagnosi medica a lui fatta in data 17.5.2010 fosse stata falsata *ad hoc*, al fine di sottrarlo ad una possibile carcerazione.

Come è noto, l'ordinamento giuridico affida al rimedio dell'art. 2043 c.c. la tutela civile dei diritti della personalità, tra cui rientrano certamente l'onore e la reputazione di cui il ricorrente lamenta la lesione. Occorre, pertanto, verificare se la condotta del giornalista abbia provocato un pregiudizio a tali diritti, costituzionalmente tutelati (art. 2 Cost.), tale da cagionare un "danno ingiusto", risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Ed invero, il rispetto della sfera morale della persona pone da sempre in primo piano – e ovviamente in misura sempre maggiore con la diffusione degli attuali mezzi di comunicazione – la questione del suo bilanciamento con l'esigenza di garantire la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), cui si collegano, in particolare, nella prospettiva della realizzazione dell'interesse all'informazione (nella sua duplice veste di "diritto ad informare" e "diritto ad essere informati"), il diritto di cronaca ed il diritto di critica.

Il diritto di cronaca è espressione della libertà di stampa presidiata (ma anche delimitata) dall'art. 21 Cost. La legittimità del suo esercizio, quale limite alla tutela dell'onore e della reputazione, è stata ricollegata al rispetto di talune condizioni essenziali che ne rappresentano, a loro volta, i limiti invalicabili a salvaguardia della dignità della persona oggetto di interesse.

La giurisprudenza ha individuato nell'utilità sociale dell'informazione, nella verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) e nella forma civile della esposizione dei fatti, le condizioni in presenza delle quali, a fronte di un fatto lesivo della reputazione, può essere invocato il legittimo esercizio del diritto di cronaca, che fa venir meno il carattere ingiusto del danno (tra le prime, v. Cass., 1984/5259).

Anche il diritto di critica è espressione della libertà di manifestazione del pensiero.

La critica mira non già ad informare ma a fornire giudizi e valutazioni personali, con un'indubbiamente più intensa compromissione della reputazione altrui.

Per cui, fermi restando i requisiti della pertinenza e della continenza, la critica si caratterizza per l'interpretazione dei fatti in chiave necessariamente soggettiva, cioè corrispondente al punto di vista di chi la manifesta, che ne costituisce l'elemento fondante.

Cionondimeno, la critica deve sempre rispettare l'esigenza di un giusto bilanciamento con la tutela della persona che ne è oggetto.

Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte, *"mentre il diritto di cronaca si sostanzia nella narrazione veritiera dei fatti, quello di critica si concretizza in un giudizio che deve essere necessariamente soggettivo. In altri termini, la critica si fonda, per sua natura, su un'interpretazione soggettiva dei fatti, per la valutazione dei quali non valgono i soli canoni valutativi della verità, della continenza e dell'interesse sociale. Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personal,*

Come ogni diritto, anche quello di critica, nondimeno deve essere esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, giacché, in questa materia non sarebbe corretta l'illazione che la critica è consentita anche quando può offendere la reputazione individuale.

Quando l'esercizio del diritto di critica va a collidere con la tutela dei diritti della personalità degli interessati, invece, è necessaria un'opera di bilanciamento tra le peculiarità espressive della critica ed il grado di verità e di certezza del fatto o del comportamento dal quale trae lo spunto il giudizio critico" (Cass. n. 26999/2005).

<< Il bilanciamento sta nel fatto che per la critica, diversamente dalla cronaca, sussiste il limite dell'interesse pubblico o sociale ad essa stessa attribuibile, quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività, che richiamano su di essi l'attenzione dell'opinione pubblica.

Detto interesse sociale non attiene alla conoscenza del fatto oggetto di critica (come nel diritto di cronaca), essendo detta conoscenza del fatto presupposto della critica e, come tale, fuori da essa (per cui è sufficiente il solo richiamo del presupposto per poi impostare lo sviluppo argomentativo dell'osservazione critica), ma attiene a quel particolare giudizio critico e, quindi, anche alla fonte da cui esso proviene.

Mentre è necessario che i fatti su cui si appunta la critica siano veri (continenza sostanziale, nella cronaca attinente all'oggetto e nella critica attinente al presupposto), non è necessario che la critica sia esatta, purché risponda agli altri requisiti suddetti >> e sebbene, << anche chi esercita il diritto di critica è

tenuto al rispetto della realtà storica dei fatti oggetto del suo giudizio, ma ciò non comporta che questi, prima di esprimere il proprio dissenso, debba fornire una narrazione puntuale ed esaustiva delle vicende. La critica non mira ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali >> (Cass., 2000/9746).

Quando, come nel caso in esame - come oltre si chiarirà -, la narrazione dei fatti è esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica, la valutazione della continenza (e, cioè, dell'esposizione veritiera e corretta) << non può essere condotta attraverso i soli criteri sopra indicati, che sono essenzialmente formali, ma si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti, che sono raccontati per svolgere le censure che si vogliono esprimere >> (Cass. n. 9746/2000). Anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, interpretando l'art. 10 della Cedu, si è pronunciata in diverse occasioni sulle condizioni di tutela e sui limiti posti alla libertà di espressione.

I giudici di Strasburgo, in particolare, hanno ritenuto che la "protezione della vita privata deve essere ponderata con la libertà di espressione garantita dall'art. 10 della Convenzione.

In tale contesto, la Corte ricorda che la libertà di espressione costituisce uno dei principi cardine di una società democratica. Fatto salvo il par. 2 dell'art. 10, vale non solo per le «informazioni» o «idee» accolte con favore o ritenute inoffensive o indifferenti ma anche per quelle che offendono, feriscono o turbano; così esigono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura senza i quali non vi è «società democratica» (v. la sentenza 7 dicembre 1976 nel caso Handysidec. Regno Unito, serie A n. 24, par. 49)...

La Corte ritiene sia necessario effettuare una distinzione fondamentale tra una cronaca che riferisce fatti - anche controversi - che possono contribuire ad un dibattito in una società democratica, riferendosi a personalità politiche nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali per esempio, e una cronaca sui particolari della vita privata di un individuo che ... non assolve tali funzioni. Se nel primo caso la stampa ha il ruolo essenziale di «cane da guardia» in una democrazia poiché contribuisce a «comunicare idee ed informazioni su questioni di interesse pubblico» (...), non è così nel secondo caso ... l'elemento determinante, al momento della ponderazione della protezione della vita privata e della libertà di espressione, deve risiedere nel contributo che i servizi fotografici e gli articoli pubblicati apportano al dibattito di interesse generale" (Corte europea dir. Uomo, sez. III, 24.06.2004 n. 59320).

Per completezza, va dato atto che la Cassazione, con una recentissima pronuncia in materia di esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, ha affermato che rientra nel citato

diritto " riferire atti di indagine e atti censori provenienti dalla pubblica autorità ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività" (Cass., Sez. V pen, 3674/2011).

Detta pronuncia non può essere condivisa.

La stessa si pone in controtendenza rispetto all'interpretazione che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dato dell'art. 10 della Cedu.

Sul punto va osservato che, come ha ribadito la Consulta (sent. nn. 348 e 349 del 2007), le norme della Cedu, così come interpretate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sono "fonti interposte" (art. 117 Cost.) che entrano a pieno titolo nella gerarchia delle fonti.

La Corte Europea ha sempre privilegiato la libertà di espressione sotto il duplice profilo del diritto ad informare e del diritto della collettività ad essere informati, non solo con riferimento a fatti ma anche ad opinioni, sanzionando in diverse occasioni gli Stati per violazione dell'art. 10 in relazione ad ipotesi di condanne emesse per diffamazione dai giudici interni (cfr. sent. n. 17265/2010). I parametri fissati dai giudici di Strasburgo appaiono più consoni alla tutela della libertà di espressione, quale principio fondamentale della persona anche in ambito sovranazionale, che sarebbe gravemente compromessa qualora il giornalista si trovasse costretto a permanere dentro le anguste strettoie della asettica riproposizione dei fatti, depurata da valutazioni e considerazioni soggettive degli stessi.

Orbene, ciò premesso in punto di diritto ed evidenziata l'importanza per un sistema democratico dell'esercizio, entro determinati limiti, non solo del diritto di cronaca ma anche di quello di critica, si osserva che, nel caso di specie, l'articolo giornalistico contiene tanto la narrazione di fatti quanto la manifestazione di opinioni, sicché occorre verificare se, al contempo, e con riferimento alle singole parti del pezzo per cui è causa, sussistono i presupposti per l'operatività delle cause di liceità dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica.

I fatti riportati nell'articolo sono:

- che il 17 maggio 2010 veniva diagnosticato al ricorrente dal dott. D'Arrigo un aneurisma all'aorta;
- che tre mesi prima la sua aorta era risultata "perfetta";

- che la diagnosi, intervenuta a distanza di cinque giorni dalla notizia, data dal quotidiano "La Repubblica", del possibile arresto di parte ricorrente, era incompatibile con la detenzione carceraria;
- che Raffaele Lombardo, lo stesso giorno della diagnosi di aneurisma all'aorta, si recava in aereo alla trasmissione televisiva "L'Infedele";
- che il 13 luglio 2010, a distanza di circa due mesi, il primario dell'ospedale Cannizzaro di Catania, Prof. Lomeo, inviava un comunicato al Procuratore della Repubblica di Catania in cui riferiva: "Nella mia qualità di primario mi è stata consegnata perché apponessi la mia sottoscrizione, come di norma, una cartella clinica stilata dal Dr Giuseppe D'Arrigo, dirigente medico presso la nostra U.O., riguardante il predetto on. Lombardo. Dall'esame degli esiti delle indagini esistenti nella cartella stessa ho rilevato che la diagnosi di "Aneurisma dell'Aorta" non sembra corrispondere alle effettive condizioni del paziente";
- che il prof. Lomeo non aveva firmato la cartella clinica del ricorrente.

L'articolo per cui è causa contiene pure opinioni del Condorelli laddove lo stesso solleva "il sospetto che questo certificato fosse truccato "ad hoc" per evitare la possibile carcerazione è concreto" e laddove, nella parte conclusiva, pone al lettore, "con il consiglio di non arrivare a soluzioni affrettate né tendenziose", "tre opzioni aperte": che "Raffaele Lombardo è veramente in pericolo di vita, anche se gli esami non corrispondevano con la diagnosi in contrasto con i risultati della diagnosi e tre mesi prima la sua aorta era risultata perfetta"; che Lombardo "è un miracolato autentico"; che "Le cartelle mediche erano truccate (come lascia intendere il Prof. Lomeo che si è rifiutato di firmarle), per evitare che il presidente, in caso di arresto, finisse in carcere".

Ebbene, si ritiene che sia il diritto di cronaca che quello di critica, indubbiamente intrecciati nel caso in esame, siano stati legittimamente esercitati e, ciò, alla luce dei principi sopra riportati.

Ed invero, quanto al profilo della continenza formale, si ritiene che l'articolo non travalichi i limiti, come sopra indicati, della forma civile dell'esposizione e, ciò, sia con riferimento alla descrizione dei fatti che alla manifestazione delle opinioni (in particolare, laddove si invita il lettore a non giungere a conclusioni affrettate).

Quanto al requisito della pertinenza, sussiste certamente un interesse pubblico a conoscere non solo le notizie riportate - in particolare quella del comunicato del Prof. Lomeo - ma pure la valutazione dei fatti fornita dal giornalista.

Il ricorrente, infatti, è il leader di un partito politico di diffusione nazionale e rappresenta, a livello regionale, il personaggio politico certamente di maggior rilievo, svolgendo dal 2008 le funzioni di Presidente della Regione Siciliana: si tratta di un soggetto, quindi,

rispetto alle cui vicende (anche personali) l'opinione pubblica mantiene un vivo interesse. Né può obiettarsi che, trattandosi di notizie relative alla salute, sussista un divieto (peraltro, non dedotto) di divulgazione delle stesse. Il bilanciamento tra l'interesse sociale, libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione non può prescindere dalla valutazione di fatti che, pur attenendo alla sfera privata, hanno inevitabili ricadute sullo svolgimento di funzioni pubbliche e costituiscono motivo di interesse per l'opinione pubblica.

Giova rilevare, peraltro, che, con provvedimento del 13 gennaio 2011, il Garante per la protezione dei dati personali ha considerato "pertinente" e lecita la divulgazione dei dati personali contenuti nell'articolo in questione.

Alla luce delle superiori considerazioni, può affermarsi che la manifestazione del pensiero del giornalista - che solleva il sospetto di una manipolazione dell'esito di una visita medica, al fine di evitare un'eventuale carcerazione del Presidente della Regione - rientra tra quei fatti, o meglio opinioni, anche controversi, che arricchiscono il dibattito democratico nell'opinione pubblica, sicché appaiono senz'altro lecite, sotto il profilo della pertinenza, sia l'indagine svolta dal direttore della rivista *Sud* sia le opinioni dallo stesso espresse.

Passando al profilo della verità, si osserva in primo luogo che i fatti descritti, nonché la loro sequenza temporale, sono rispondenti al vero: la diagnosi di aneurisma all'aorta a firma del dott. D'Arrigo; la notizia del possibile arresto del ricorrente riportata dal quotidiano *La Repubblica*; il comunicato stampa del Prof. Lomeo; la circostanza che qualche mese prima, e, precisamente, in data 23.1.2010 (come si evince dalla documentazione medica prodotta dal ricorrente), gli esami effettuati non avevano rilevato situazioni patologiche; la circostanza che il giorno in cui venne formulata la

diagnosi di aneurisma all'aorta, il ricorrente prese l'aereo e partecipò ad una trasmissione televisiva, tutte circostanze comprovate documentalmente e, comunque, non contestate. La lettura dell'articolo consente, poi, di distinguere i fatti dalle opinioni.

Diversamente, da quanto ritenuto dal ricorrente, l'articolo non presenta come vera e verificatasi l'alterazione della diagnosi medica, ma si limita a sollevare " *il sospetto*" che ciò possa essere accaduto ed ipotizza tre " *opzioni aperte*", tra cui pure quella che il Presidente della Regione fosse effettivamente in precarie condizioni di salute.

Il ricorrente, tuttavia, lamenta che l'articolo giornalistico avrebbe ommesso di riferire due fatti di rilievo, dando al lettore un quadro incompleto e, quindi, in definitiva, non veritiero.

Sul punto si osserva che nessuna rilevanza può assumere l'omissione del comunicato stampa del 15.9.2010 con cui il dott. D'Arrigo - che sottoscrisse la diagnosi di aneurisma all'aorta - precisava che Raffaele Lombardo si sottoponeva da due anni a controlli periodici e che la visita del 17 maggio 2010 era stata prenotata da tempo; ed invero, benché il numero zero della rivista *Sud* recchi la data del 17 settembre 2010, è pacifico tra le parti che sia stato divulgato sin dal 15 settembre 2010. Ciò, non solo è comprovato dai numerosi articoli in atti apparsi sul web il 15 settembre e da cui emerge l'avvenuta divulgazione dell'indagine giornalistica del Condorelli già a quella data, ma soprattutto dall'espressa ammissione del ricorrente che in ricorso (pag. 2) afferma che la distribuzione del primo numero del giornale è avvenuta, appunto, il 15 settembre. Ne consegue che il giornalista non avrebbe potuto dare rilievo ad un comunicato intervenuto lo stesso giorno della distribuzione e divulgazione del periodico.

Esclusa, dunque, la rilevanza di tale omissione, occorre verificare se il mancato richiamo al comunicato stampa del 12.5.2010, divulgato dall'Ansa, con cui il Procuratore della Repubblica di Catania smentiva la richiesta di misure cautelari nei confronti di Lombardo, abbia alterato a tal punto la narrazione dei fatti da far venir meno il canone della verità e da sottrarre ogni fondamento fattuale alle opinioni espresse.

Di certo non può negarsi che nella narrazione dei fatti sia stato ommesso il riferimento al comunicato Ansa del 12.5.2010. E, tuttavia, non ogni omissione è idonea, di per sé, a far venir meno il requisito della verità, verificandosi ciò solo nel caso in cui siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente

ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato (Cass., 2007/11259; Cass. n. 5259/1984).

In altri termini, in tanto la "verità incompleta" può essere assimilata alla notizia falsa in quanto il fatto taciuto sia tale che, se riferito, avrebbe consentito di fornire una ricostruzione della realtà radicalmente diversa. Infatti, afferma Cass. n. 23468/2010, "*non ogni inesattezza conferisce di per sé stessa carattere diffamatorio all'articolo giornalistico, essendo pur sempre necessario che il giudice accerti se la discrasia tra realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell'articolo abbiano effettivamente la capacità di offendere l'altrui reputazione*".

Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che all'attività giornalistica non può attribuirsi natura statica ed immutabile, dovendosi riconoscere ad essa una struttura dinamica e flessibile, adattabile, di volta in volta, a realtà e fattispecie diverse e, con riferimento a ciascuna di esse, occorre ricostruire le condizioni di invocabilità del diritto in funzione scriminante (Cass. n. 23468/2010; Cass. n. 20140/2005, Cass., Sez. Un. Pen., 37140/2001).

Spetta, dunque, al giudice di merito valutare la portata dell'omissione in relazione all'economia complessiva del pezzo giornalistico, verificando, secondo *l'id quod plerumque accidit*, quale sarebbe stato il diverso grado di aggressione alla reputazione qualora l'autore avesse riferito i fatti taciuti.

Nel caso in esame, si ritiene che anche se il Condorelli avesse dato contezza della nota Ansa che riportava il comunicato stampa del Procuratore della Repubblica di Catania, l'impatto sul lettore non sarebbe stato diverso. L'autore, infatti, intendeva sollevare il "sospetto" che il certificato medico fosse stato falsificato *ad hoc*, traendo spunto dal comunicato del primario del Cannizzaro che, non ravvisando gli estremi della diagnosi compiuta da un medico della sua unità, si era rifiutato di firmare il suddetto certificato. Dunque, la notizia che il giornalista voleva fornire al lettore non riguardava il possibile arresto del ricorrente – notizia che era stata già messa in circolazione da un altro giornale, peraltro a tiratura nazionale – bensì la possibilità che quest'ultimo, venuto a conoscenza da notizie di stampa di indagini che lo avrebbero potuto riguardare, si fosse potuto precostituire un certificato per evitare, in ogni caso, la sottoposizione al regime carcerario.

Del resto, applicando il giudizio controfattuale proprio del metodo condizionalistico e procedendo, quindi, all'operazione mentale di aggiunta della circostanza omessa, non sembra che, sotto il profilo del diverso grado di aggressione, sarebbe mutato il tenore dell'articolo. Invero, riportando per intero il comunicato Ansa (e non limitandosi allo stralcio indicato dal ricorrente), l'autore avrebbe dovuto riferire sia che il Procuratore della Repubblica di Catania aveva dichiarato che *"l'ufficio non ha avanzato alcuna richiesta nei confronti del governatore Lombardo o di altri politici"*, sia la notizia, di seguito data dall'Ansa, che *"nell'inchiesta aperta dalla Procura di Catania, dopo indagini svolte dal Ros che ha presentato un rapporto di circa cinque mila pagine al vaglio della Dda etnea, sono indagate circa 70 persone, compresi alcuni politici"*.

Stando, quindi, al contenuto della notizia Ansa, ciò che si doveva escludere era solo la formulazione, a quel momento, di richieste di misure cautelari nei confronti del Presidente Raffaele Lombardo, come di altri politici, ma non anche la sussistenza di indagini in cui erano coinvolti esponenti del mondo politico.

Riportando il comunicato Ansa, dunque, l'effetto sul lettore non sarebbe stato diverso: la smentita della notizia di una richiesta di custodia cautelare messa in circolazione dal quotidiano *La Repubblica* da parte della Procura di Catania unita alla notizia della sussistenza di indagini nei confronti di esponenti politici, non avrebbe ridotto gli effetti, sulla reputazione del ricorrente, della dichiarazione del Prof. Lomeo, dichiarazione che costituiva il presupposto fattuale della valutazione espresse dal giornalista.

L'articolo de quo dava, infatti, notizia della detta dichiarazione, che veniva, nella pagina successiva, riprodotta in fotocopia.

Oggetto del comunicato a firma del prof. Lomeo indirizzato al Procuratore della Repubblica di Catania ed a singoli Pubblici Ministeri e datato 13.7.2010 (due mesi dopo la notizia data dal quotidiano *La Repubblica* e la smentita del Procuratore della Repubblica) era: *"Comunicazione in merito all'indagine su Raffaele Lombardo"*.

Nello stesso, oltre alle frasi riportate nell'articolo per cui è causa e sopra trascritte, si legge: *"Ho appreso da notizie di stampa che le S.V. conducono un'inchiesta che vede implicato tra gli altri il Presidente della Regione On. Raffaele Lombardo ... Tanto segnalo ove le S.V. dovessero ritenere il fatto sopra illustrato utile alle indagini"*.



E', quindi, la notizia dell'esposto del prof. Lomeo idonea, da sola, a produrre presso l'opinione pubblica riflessi negativi sulla reputazione del soggetto interessato.

E si ritiene, come sopra già detto, che detti riflessi non sarebbero stati elisi ovvero ridotti nel caso in cui l'articolo avesse riportato il contenuto del comunicato Ansa.

Alla luce di quanto sopra esposto, va riconosciuto il legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica da parte di Antonio Condorelli e, di conseguenza, va rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da Raffaele Lombardo.

Vanno, conseguentemente, rigettate le domande accessorie.

La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti è ammissibile.

Essa, pur attenendo a circostanze verificatesi dopo la pubblicazione del 15 settembre 2010, si pone in rapporto di connessione con detti fatti, che costituiscono il presupposto per il comportamento asseritamente dannoso che il ricorrente avrebbe tenuto nei confronti dei convenuti.

Tanto premesso in rito, nel merito la domanda in esame è infondata.

Ed invero, essa si fonda sul presupposto che il ricorrente abbia svolto una campagna denigratoria all'indomani della prima uscita del periodico *Sud* e abbia provocato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali ai convenuti; danni conseguenti anche all'attività della polizia giudiziaria successiva alla querela per diffamazione proposta dal Lombardo.

Va ricordato che costituisce diritto di ogni cittadino presentare una denuncia all'autorità giudiziaria, sicché giammai avvalersi di un proprio diritto può al tempo stesso costituire un fatto dannoso. E, ciò, non soltanto nell'ipotesi in cui si tratti di denuncia di un reato procedibile d'ufficio (cfr., *ex multis*, Cass. n. 3536/2000), ma anche nel caso di reato perseguibile a querela della persona offesa, giacché in entrambi i casi l'attività pubblicistica degli organi inquirenti si sostituisce interamente all'iniziativa del privato (Cass. n. 750/2002). Pertanto, la denuncia o la querela non possono essere considerate fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o querelante, ad eccezione delle ipotesi di calunnia (art. 368 c.p.), che, nel caso di specie, non ricorre, posto che il procedimento penale non si è ancora concluso.

Né può affermarsi che l'impedimento alla pubblicazione tempestiva del successivo numero del giornale possa essere addebitata al ricorrente: invero, dopo la presentazione

della denuncia-querela; l'autorità investigativa ha svolto autonomamente le sue indagini, ordinando, come riferito dai resistenti, l'esibizione della testata e fotografando la strumentazione ed i pc presenti in redazione.

Va osservato, peraltro, che la prova testimoniale, così come articolata dai convenuti, è inconducibile ai fini della decisione: essa, invero, non è volta a provare comportamenti dannosi posti in essere dal ricorrente ovvero la sussistenza del lamentato danno, bensì a dimostrare che i legali del Lombardo fossero anticipatamente a conoscenza dell'operato dell'autorità giudiziaria o della prossima pubblicazione da parte del periodico *Sud* di atti coperti dal segreto istruttorio, circostanze non attinenti ai profili di responsabilità oggetto della domanda.

In ragione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10182/2010 R.G.;

rigetta la domanda proposta da Lombardo Raffaele;


rigetta la domanda riconvenzionale;

compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Catania, 28 marzo 2011

Il Giudice

Dott.ssa Monica Zerna



Deposito in Tribunale
8.4.11
Cancelleria

